



Sentenza n. 22/M/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 13685/M del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 22.07.2024 proposto da

1. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] il [Omissis], C.F.

[Omissis] ed ivi residente in [Omissis] [Omissis], [Omissis];

2. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] [Omissis] il [Omissis], C.F.

[Omissis] ed ivi residente in [Omissis] [Omissis], [Omissis];

3. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] [Omissis] il [Omissis], C.F.

[Omissis] ed ivi residente in [Omissis], [Omissis];

4. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] [Omissis] il [Omissis], C.F.

[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis], [Omissis];

5. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] [Omissis] il [Omissis], C.F.

[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis] [Omissis], [Omissis];

6. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] [Omissis] il [Omissis], C.F.

[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis], [Omissis];

7. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] [Omissis] il [Omissis], C.F.

[Omissis] ed ivi residente in Fraz. [Omissis], [Omissis];

	8. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] [Omissis] il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in [Omissis], [Omissis];	
	9. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] [Omissis] il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis], [Omissis];	
	10. [Omissis] [Omissis], nato ad [Omissis] [Omissis]il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis], [Omissis];	
	11. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] [Omissis] il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis], [Omissis];	
	12. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] [Omissis] il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis], [Omissis];	
	13. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] [Omissis]il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis], [Omissis];	
	14. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] [Omissis]il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis], [Omissis];	
	15. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] [Omissis]il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Località [Omissis], [Omissis];	
	16. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] [Omissis] il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis], [Omissis];	
	17. [Omissis][Omissis], nato a [Omissis]il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis], [Omissis];	
	18. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis][Omissis]il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis], [Omissis];	
	19. [Omissis] [Omissis], nato a[Omissis][Omissis]il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis] [Omissis],	
	[Omissis]	
	2	

	20. [Omissis][Omissis], nato a [Omissis][Omissis] il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis], [Omissis];	
	21. [Omissis][Omissis], nato a [Omissis] [Omissis] il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis], [Omissis];	
	22. [Omissis][Omissis], nato a [Omissis] [Omissis] il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Località [Omissis], [Omissis];	
	23. [Omissis][Omissis], nato a [Omissis] [Omissis] il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis], [Omissis];	
	24. [Omissis][Omissis], nato a Perugia il 16/07/1960, C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Strada [Omissis], [Omissis];	
	25. [Omissis][Omissis], nato a [Omissis] il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis][Omissis], [Omissis];	
	26. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] [Omissis] il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Vocabolo [Omissis], [Omissis];	
	27. [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] il [Omissis], C.F.	
	[Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis], [Omissis];	
	tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Bacci, presso il cui studio in	
	via Luigi Capuana 207, Roma, sono elettivamente domiciliati	
	contro	
	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Generale , in	
	persona del Presidente p.t., con sede in Via Ciriaco De Mita, 21, Roma	
	Visto il ricorso introduttivo e le memorie depositate;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	3	

I. I ricorrenti, soci dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia e collocati in congedo in data antecedente all'entrata in vigore della l. 29/12/2022, n. 197, hanno agito – previa proposizione di specifica istanza all'INPS – lamentando il mancato riconoscimento del diritto all'adeguamento delle pensioni derivante dall'applicazione dell'art. 1, c. 309 della l. n. 197/2022, disposizione di cui hanno denunciato il contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 53 Cost e 117 Cost. per violazione della CEDU. I ricorrenti hanno, pertanto, domandato di:

“1. Accertare e dichiarare il diritto e, per l'effetto condannare l'INPS, all'adeguamento delle pensioni di chi ricorre nel rispetto dei principi della Carta Costituzionale e, pertanto, dare disposizioni a che i proposti e competenti Uffici operino la ricostruzione integrale della pensione di ciascun ricorrente nella misura che possa garantire il principio di adeguatezza di cui agli artt. 3, 36 e 38 della Cost. e di cui agli artt. 21, 25 e 33 della Cedu e, dunque, la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia (sentenze n. 409 del 1995 e n. 226 del 1993) disponendo, ove del caso, l'adeguamento del trattamento previdenziale al pari grado in servizio (cfr. ultima Sentenza Corte dei Conti per la Regione Puglia n. 53/2018).

2. Accertare e dichiarare il diritto di chi ricorre alla rivalutazione monetaria automatica, nel biennio 2023-2024, nella misura del 100% del trattamento pensionistico e, per l'effetto, condannare l'INPS ad applicare agli assegni di chi ricorre il meccanismo perequativo nella misura del 100% oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale come sopra formulata in quanto l'articolo 1, comma 309, Legge 197/2022 viola gli artt. 3,

	<i>36, 38 e 53 Cost ed art. 117 Cost per violazione della Convenzione europea dei</i>	
	<i>diritti dell'uomo (artt. 21, 25, 33 della Carta dei diritti fondamentali</i>	
	<i>dell'unione europea).</i>	
	<i>3. In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto e, per l'effetto, condannare</i>	
	<i>l'INPS alla corresponsione dei ratei di pensione maturati e maturandi nel</i>	
	<i>biennio 2023-2024, oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo</i>	
	<i>soddisfo, in misura pari alla differenza tra quanto chi ricorre avrebbe dovuto</i>	
	<i>percepire ove la rivalutazione monetaria fosse stata riconosciuta nella misura</i>	
	<i>prevista dalla normativa antecedente all'entrata in vigore della norma</i>	
	<i>censurata (legge bilancio 2020: articolo 1, comma 478, della L 160/2019), e</i>	
	<i>quanto effettivamente percepito in forza dell'articolo 1, comma 309, della Legge</i>	
	<i>29/12/2022, n. 197, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di</i>	
	<i>giustizia, previa rimessione alla Corte Costituzionale per violazione della</i>	
	<i>questione di legittimità costituzionale sopra formulata".</i>	
	Con ulteriori memorie depositate in data 08.01.2025 e 05.03.2025, i	
	ricorrenti hanno, dapprima - in considerazione delle ordinanze n.	
	33/2024 della Sezione giurisdizionale per la Toscana e n. 101/2024 della	
	Sezione giurisdizionale per la Campania con cui è stata sollevata la	
	questione della legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 309, l. n. 197/2022	
	- rappresentato che tali ordinanze non avevano valorizzato il contrasto	
	della citata disposizione con l'art. 53 Cost e, successivamente -	
	intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025 che ha	
	dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della	
	citata disposizione sollevate con riferimento agli artt. 1, c.1, 3, 4 c.2, 23,	
	36 c.1 e 38 c.2 Cost - hanno chiesto di "integrare la questione di legittimità	
	5	

	<i>costituzionale, già sollevata con le ordinanze nn. 33/2024 e 101/2024, con</i>	
	<i>specifico riferimento alla violazione del principio di progressività di cui all'art.</i>	
	<i>53 Cost., in combinato disposto con gli artt. 3 e 2 Cost.”.</i>	
	II. L’INPS non ha inviato alcuna memoria di costituzione.	
	III. All’udienza del 27 marzo 2025 le parti non sono comparse.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	I. Il ricorso è improcedibile, non risultando agli atti alcuna prova	
	dell’avvenuta notifica all’INPS, da parte dei ricorrenti, del decreto di	
	fissazione dell’udienza e del ricorso.	
	II. Come noto, l’art. 155, c. 3 c.g.c. dispone che il ricorrente è tenuto a	
	notificare all’amministrazione resistente il decreto di fissazione	
	dell’udienza, unitamente al ricorso depositato presso la segreteria della	
	Sezione, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto	
	stesso. Conseguentemente, la notifica del ricorso e del decreto di	
	fissazione dell’udienza assolve alla funzione di consentire	
	l’instaurazione del contraddittorio e del corretto rapporto processuale.	
	Ove la parte resistente non si costituisca e il giudice rilevi un vizio	
	comportante la nullità della notificazione, ai sensi dell’art. 155, c. 8,	
	questi fissa una nuova udienza ed un termine perentorio per il rinnovo	
	della notificazione. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso	
	non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il	
	giudice provvede a norma dell'articolo 93, ordinando la cancellazione	
	della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del giudizio.	
	Tuttavia, le ipotesi di nullità della notificazione divergono da quelle di	
	6	

	inesistenza, dovendo la dicotomia nullità/inesistenza essere ricondotta	
	alla bipartizione tra l'atto e il non atto (cfr. Cass., SS.UU., sentenze n.	
	14916/2016, n. 14917/2016). Come recentemente puntualizzato dalla	
	Corte di Cassazione, <i>“La categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel</i>	
	<i>nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto</i>	
	<i>ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche</i>	
	<i>essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di</i>	
	<i>un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e,</i>	
	<i>per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo. Gli</i>	
	<i>altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale</i>	
	<i>sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della</i>	
	<i>costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità,</i>	
	<i>o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata</i>	
	<i>spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice”</i> (ord. n.	
	24329/2024).	
	Conseguentemente, in caso di mancanza della notificazione o della sua	
	prova, integrandosi un'ipotesi di inesistenza, non è possibile procedere,	
	ai sensi dell'art. 155, c. 8, al rinnovo della notifica, ipotesi, come	
	anticipato, prevista nei soli casi di nullità (cfr. Sez. giur. Abruzzo, sent.	
	n. 22/2023).	
	III. Nel caso in esame, non si è perfezionata la sequenza processuale	
	prevista dall'art. 155, c. 5 c.g.c., per totale mancanza materiale (o della	
	prova documentale) della notifica del ricorso introduttivo del giudizio,	
	benché depositato in segreteria, e del decreto di fissazione udienza	
	all'INPS convenuto – nemmeno costituitosi - per cui il rapporto	
	7	

	processuale non risulta validamente instaurato tra le parti (negli stessi	
	termini, cfr. sez. giur. Molise, sent n. 20/2018; sez. giur. Puglia, n.	
	37/2022 e 208/2023; sez. giur. Calabria n. 42/2025).	
	IV. In considerazione dell'iter e dell'esito del giudizio non vi è luogo a	
	provvedere sulle spese.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, in	
	composizione monocratica, con funzione di Giudice delle Pensioni,	
	definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso	
	proposto. Nulla per le spese.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.	
	Il Giudice	
	Elisabetta Conte	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 3 aprile 2025.	
	per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	(Dott.ssa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della	
	Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo	
	8	

52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 3 aprile 2025.

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)

In esecuzione del decreto del giudice monocratico, in caso di diffusione:

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)